



GIUSEPPE MARIA CAPARRELLI
NOTAIO

Repertorio N.3710

Raccolta N.2713

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE ETS

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di settembre

27 settembre 2024

in Roma, nel mio studio secondario in Via Germanico n.197 .
Innanzi a me Dott. GIUSEPPE MARIA CAPARRELLI, Notaio
residente in Velletri, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

Sono Presenti:

- **CELESTRE Jessica** nata a Roma il 10 novembre 1974, residente a Roma in Via Ipparco di Nicea n.14, codice fiscale n.CLS JSC 74S50 H501G;

- **BARONTI MARCHIO' Maria Laura** nata a Roma il 5 marzo 1956 residente a Roma in Via dell'Assietta n.2, codice fiscale n.BRN MLR 56C45 H501B;

- **CHRISTIANSEN Annie Skovgaard** nata in Danimarca (EE) il 21 aprile 1964, residente a Roma in Vicolo Silvestri n.50, codice fiscale n. CHR NSK 64D61Z107Z, la quale dichiara di ben conoscere la lingua italiana scritta e parlata

Della identità personali delle comparenti io Notaio, sono certo, le quali

PREMETTONO

- che in data 20 (venti) giugno 2024 (duemilaventiquattro) venne costituita fra le signore CELESTRE Jessica, BARONTI MARCHIO' Maria Laura e CHRISTIANSEN Annie Skovgaard , con scrittura privata registrata alla Agenzia delle entrate Direzione Provinciale II di Roma Ufficio Territoriale di Roma 7 in data primo luglio 2024 al n. 1051 serie 3, una associazione denominata "SCUOLE CONSAPEVOLI ETS", con sede legale in roma, attualmente in Via Ipparco di Nicea 14, codice fiscale n. 17680481003;

- che, le comparenti intendono far risultare con atto pubblico, forma ritenuta più adeguata al ruolo e agli obiettivi che intendono conseguire, gli elementi strutturali dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione prescritti dall'art.16 del c.c.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Le signore CELESTRE Jessica, BARONTI MARCHIO' Maria Laura e CHRISTIANSEN Annie Skovgaard confermano e ripetono il consenso alla costituzione mi chiedono di ricevere il seguente atto costitutivo di associazione e, a tal fine, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1. – CONSENSO ED OGGETTO – Le signore CELESTRE Jessica, BARONTI MARCHIO' Maria Laura e CHRISTIANSEN Annie Skovgaard convengono, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore, e dell'art. 14 c.c., di costituire un'associazione, denominata "**SCUOLE CONSAPEVOLI**

Registrato a ALBANO LAZIALE

il 01/10/2024

al n.17240

Serie 1T

Ente del Terzo Settore” o in breve “SCUOLE CONSAPEVOLI ETS”.

ART. 2. – SEDE – L’associazione ha sede nel **Comune di Roma** in via Ipparco di Nicea n.14

ART. 3. – SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ – L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- * formazione universitaria e post-universitaria;

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

Per perseguire i propri scopi intende:

- progettare e realizzare attività di promozione della salute con particolare riguardo alla pratica della "Presenza Mentale o consapevolezza" (come intesa con il termine "Mindfulness") e alla diffusione delle qualità umane ed etiche ad essa collegate a livello individuale, relazionale, sociale, in ambiti educativi, sanitari ed aziendali, attraverso la realizzazione di attività di formazione psicoeducativa, di ricerca-intervento e di attività di divulgazione e sensibilizzazione. Inoltre, migliorare l'integrazione tra persone appartenenti ad ambienti socioculturali diversi e favorire l'inclusione dei soggetti più deboli e delle realtà sociali minoritarie.

L'associazione, nel perseguimento dello scopo, provvede anche per opera di soggetti qualificati a:

- progettare, sviluppare, promuovere e diffondere, corsi di formazione relativi alla Mindfulness e alle tematiche relative allo sviluppo della persona destinate a professionisti della didattica, dell'educazione, dell'orientamento, della relazione d'aiuto, bambini e ragazzi in età evolutiva, genitori, volontari e non;

- sviluppare, promuovere e diffondere, attraverso l'offerta diretta ai destinatari o attraverso la formazione di volontari e non, di percorsi dedicati al counseling e coaching in ambito scolastico, familiare, aziendale e sportivo;

- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e di

aggiornamento professionale, rivestendo anche il ruolo di provider nell'attribuzione dei crediti formativi professionali

In particolare L'Associazione si impegna a sviluppare e offrire corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale scolastico conformi alla direttiva ministeriale 170/2016.

Questi corsi possono essere riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. permettendo ai docenti di accedere alle attività formative proposte e utilizzare la carta del docente per l'acquisto di tali corsi;

- promuovere, organizzare e gestire eventi quali per esempio: Convegni e Congressi a livello nazionale ed internazionale, meeting, giornate di studio, ritiri, viaggi, seminari residenziali e non, volti a realizzare gli scopi dell'Associazione

- promuovere, proporre ed organizzare progetti educativi rivolti a bambini, ragazzi ed adulti, anche attraverso la prestazione di assistenza e formazione per conto di terzi, a livello nazionale o internazionale;

- promuovere, organizzare e gestire corsi rivolti a insegnanti, bambini, ragazzi e genitori, in ambito scolastico ed educativo, partecipando a bandi e concorsi indetti da scuole ed altre istituzioni, anche attraverso l'offerta di attività ludiche, laboratoriali, che si ritengano in linea con lo scopo dell'Associazione;

- effettuare attività di ricerca e studio per quanto riguarda i percorsi di qualunque tipo basati sulla "Mindfulness";

- promuovere, curare e diffondere iniziative editoriali, pubblicare libri, riviste e materiali multimediali, sempre riguardo allo scopo dell'Associazione;

- promuovere e gestire attività di aggregazione per bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;

- promuovere, in conformità agli scopi dell'Associazione, ogni altra attività culturale e sociale.

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività similari collegati a propri impianti per agevolare lo sviluppo sostenibile del territorio;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi e attività di crowdfunding;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività finalizzate all'autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- collaborare con altre associazioni, società e cooperative, comprese quelle del Terzo Settore, per offrire formazione e attività di diffusione delle qualità della "Mindfulness" a livello nazionale ed internazionale, volte a qualsiasi categoria di persone;

- collaborare con associazioni, gruppi o altre entità riconducibili al mondo della meditazione per diffondere la conoscenza dell'etica e della amorevolezza e compassione tra persone, famiglie, e nella società, anche attraverso l'organizzazione di in-

contri, ritiri, proiezioni di film, letture di libri, ascolto di discorsi di insegnanti di meditazione;

- elaborare, autonomamente o in virtù di incarico, studi, ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi culturali e quanto possa essere utile a realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

L'associazione potrà cercare collaborazioni e contatti, compresa l'adesione ad organizzazioni e ad enti con scopo uguale, analogo o affine al proprio in ambito nazionale ed internazionale. L'attività dell'associazione può essere svolta sia in Italia che all'estero.

- partecipare a bandi e gare di appalto da chiunque indette;

- ricorrere ad ogni forma di promozione, incluse mostre e fiere;

- effettuare ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'Associazione e finalizzata al raggiungimento dello scopo associativo;

ART. 4. – DURATA – La durata dell'associazione è illimitata, salvo anticipato scioglimento anche volontario.

ART. 5. – ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE – L'associazione è retta dall'ordinamento contenuto nello Statuto di n.30 (trenta) articoli che, firmato dalle comparenti e da me Notaio, si allega, previa lettura, al presente atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio direttivo con mandati di anni tre ciascuno.

Il primo consiglio direttivo è così qui nominato:

- CELESTRE Jessica (Presidente);

- CHRISTIANSEN Annie Skovgaard (Vice Presidente e Tesoriere);

- BARONTI MARCHIO' Maria Laura (Consigliere - Segretaria);

i quali dichiarano di accettare la carica non trovandosi in alcuna causa di ineleggibilità o incompatibilità previste dallo statuto.

Il potere di legale rappresentanza dell'associazione, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio direttivo.

ART. 7. – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE QUOTA D'ISCRIZIONE ASSOCIATI – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- dai contributi di organismi internazionali;

- da donazioni e lasciti testamentari;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 117/2017:

- il patrimonio dell'Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse

generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere b), g) o h);

- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'art. 5;

- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

La quota di iscrizione degli associati che entreranno a fare parte della associazione durante il primo anno viene determinata in euro venti.

ART. 8. – PATRIMONIO INIZIALE – A comporre il patrimonio iniziale sono:

– le n. tre quote associative, in questo momento versate dai costituenti mediante denaro contante, che si rilasciano reciproca quietanza, per complessivi euro sessanta.

ART. 8. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO – Gli esercizi associativi si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario; entro

di ciascun esercizio, sarà predisposto il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

ART. 9. – ISCRIZIONE NEL REGISTRO NAZIONALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PERSONE GIURIDICHE – Il legale rappresentante è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione nel Registro nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 11 d.lgs. 117/2017, anche al fine dell'acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica e, a tal fine, ad apportare allo statuto le modifiche eventualmente occorrenti.

ART. 10. – SPESE E IMPOSTE – Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'associazione.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 82, quinto comma, d.lgs. 117/2017, è esente da imposta di bollo.

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, che ho letto, ove sopra, alle comparenti, le quali, previa mia interpellanza, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di quattro fogli di carta scritto da persona fida e completato a penna da me Notaio in pagine dodici intere e quanto nella presente si contiene.

Sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti.

FIRMATO: - JESSICA CELESTRE - MARIA LAURA

BARONTI MARCHIO - ANNIE SKOVGAARD CHRISTIANSEN -
GIUSEPPE MARI CAPARRELLI NOTAIO SIGILLO



Allegato "A" al Repertorio N.3710 Raccolta N. 2713

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Scuole Consapevoli Ente del Terzo Settore"

Denominazione – Sede – Scopo – Durata

ART. 1. – DENOMINAZIONE – È costituita l'Associazione
"Scuole Consapevoli Ente del Terzo Settore" in breve
"Scuole Consapevoli ETS".

ART. 2. – SEDE – L'associazione **"Scuole Consapevoli Ente del Terzo Settore"** ha sede nel Comune di Roma alla via Ip-parco di Nicea civico 14.

ART. 3. – SCOPO – FINALITÀ E ATTIVITÀ – L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- * formazione universitaria e post-universitaria;

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

Per perseguire i propri scopi intende:

- progettare e realizzare attività di promozione della salute con particolare riguardo alla pratica della "Presenza Mentale o consapevolezza" (come intesa con il termine "Mindfulness") e alla diffusione delle qualità umane ed etiche ad essa collegate a livello individuale, relazionale, sociale, in ambiti educativi, sanitari ed aziendali, attraverso la realizzazione di attività di formazione psicoeducativa, di ricerca-intervento e di attività di divulgazione e sensibilizzazione. Inoltre, migliorare l'integrazione tra persone appartenenti ad ambienti socioculturali diversi e favorire l'inclusione dei soggetti più deboli e delle realtà sociali minoritarie.

L'associazione, nel perseguimento dello scopo, provvede anche per opera di soggetti qualificati a:

- progettare, sviluppare, promuovere e diffondere, corsi di formazione relativi alla Mindfulness e alle tematiche relative allo sviluppo della persona destinate a professionisti della didattica, dell'educazione, dell'orientamento, della relazione d'aiuto,

bambini e ragazzi in età evolutiva, genitori, volontari e non;

- sviluppare, promuovere e diffondere, attraverso l'offerta diretta ai destinatari o attraverso la formazione di volontari e non, di percorsi dedicati al counseling e coaching in ambito, scolastico, familiare, aziendale e sportivo;
- promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento professionale, rivestendo anche il ruolo di provider nell'attribuzione dei crediti formativi professionali.

In particolare L'Associazione si impegna a sviluppare e offrire corsi di formazione e aggiornamento professionale per il personale scolastico conformi alla direttiva ministeriale 170/2016.

Questi corsi possono essere riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. permettendo ai docenti di accedere alle attività formative proposte e utilizzare la carta del docente per l'acquisto di tali corsi;

- promuovere, organizzare e gestire eventi quali per esempio: Convegni e Congressi a livello nazionale ed internazionale, meeting, giornate di studio, ritiri, viaggi, seminari residenziali e non, volti a realizzare gli scopi dell'Associazione

- promuovere, proporre ed organizzare progetti educativi rivolti a bambini, ragazzi ed adulti, anche attraverso la prestazione di assistenza e formazione per conto di terzi, a livello nazionale o internazionale;

- promuovere, organizzare e gestire corsi rivolti a insegnanti, bambini, ragazzi e genitori, in ambito scolastico ed educativo, partecipando a bandi e concorsi indetti da scuole ed altre istituzioni, anche attraverso l'offerta di attività ludiche, laboratoriali, che si ritengano in linea con lo scopo dell'Associazione;

- effettuare attività di ricerca e studio per quanto riguarda i percorsi di qualunque tipo basati sulla "Mindfulness";

- promuovere, curare e diffondere iniziative editoriali, pubblicare libri, riviste e materiali multimediali, sempre riguardo allo scopo dell'Associazione;

- promuovere e gestire attività di aggregazione per bambini e ragazzi, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo;

- promuovere, in conformità agli scopi dell'Associazione, ogni altra attività culturale e sociale.

- allestire e gestire punti di ristoro, bar, e attività simili collegati a propri impianti per agevolare lo sviluppo sostenibile del territorio;

- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi e attività di crowdfunding;

- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività finalizzate all'autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

- collaborare con altre associazioni, società e cooperative, comprese quelle del Terzo Settore, per offrire formazione e at-

tività di diffusione delle qualità della "Mindfulness" a livello nazionale ed internazionale, volte a qualsiasi categoria di persone;

- collaborare con associazioni, gruppi o altre entità riconducibili al mondo della meditazione per diffondere la conoscenza dell'etica e della amorevolezza e compassione tra persone, famiglie, e nella società, anche attraverso l'organizzazione di incontri, ritiri, proiezioni di film, letture di libri, ascolto di discorsi di insegnanti di meditazione;

- elaborare, autonomamente o in virtù di incarico, studi, ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi culturali e quanto possa essere utile a realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

L'associazione potrà cercare collaborazioni e contatti, compresa l'adesione ad organizzazioni e ad enti con scopo uguale, analogo o affine al proprio in ambito nazionale ed internazionale. L'attività dell'associazione può essere svolta sia in Italia che all'estero.

- partecipare a bandi e gare di appalto da chiunque indette;

- ricorrere ad ogni forma di promozione, incluse mostre e fiere;

- effettuare ogni altra operazione necessaria al funzionamento dell'Associazione e finalizzata al raggiungimento dello scopo associativo;

ART. 4. – DURATA – L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

ART. 5. – PATRIMONIO – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;

- dai contributi dei privati;

- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- da donazioni e lasciti testamentari;

- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;

- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Ente, all'esito del riconoscimento della personalità giuridica, ove iscritto nel Registro delle Imprese, potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-*bis* e seguenti c.c.

ART. 6. – QUOTA ASSOCIATIVA – La quota associativa a cari-

co dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO – Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro trenta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario; Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sia pari o superiore a euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) annui, sarà obbligatorio redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio o rendiconto finanziario sarà redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del terzo settore.

Il bilancio o rendiconto dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) annui, l'Ente deve depositare presso il Registro Unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove il complesso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superi euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) annui, l'Ente deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'art. 41 d.lgs. 117/2017, cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 8. – UTILI E AVANZI DI GESTIONE – L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 9. – ASSOCIATI – Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

1) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo *status* di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 10. – DIRITTI ED OBBLIGHI – Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne

l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

– rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 11. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO – La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

La dichiarazione di dimissioni ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Cause di esclusione sono:

– la morosità;

– la perdita dei requisiti per l'ingresso;

– il mancato rispetto degli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;

– arrecare danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione;

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti o per violazione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 12. – CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto di tre membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni tre. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 c.c.

In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

I componenti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 13. – ORGANI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione è Presidente dell'Associazione.

ART. 14. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale ed iniziale e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15. – POTERI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello

statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2475-ter c.c.

ART. 16. – POTERI DEL PRESIDENTE – Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente, ove designato, o dal componente del Consiglio più anziano di età.

ART. 17. – SEGRETARIO – Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

ART. 18. – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – Gli associati sono convocati in assemblea dall'organo amministrativo almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Asso-

ciazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea deve essere convocata in Roma.

ART. 19. – DELIBERE – L'assemblea delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 20. – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione e siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro Associati.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

Ciascun Associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega in forma scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato non può ricevere deleghe da oltre tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e da oltre cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con mezzi che consentano di accertare l'identità e la legittimazione dell'Associato e sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 21. – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA – L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22. – MAGGIORANZE ASSEMBLEARI – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

ART. 23. – NOMINA E REQUISITI – La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero);

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero);

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

ART. 24. – POTERI – L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 25. – REVISIONE LEGALE DEI CONTI – Salvo quanto previsto dall'art. 23, l'Ente dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito

registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 2.200.000,00 (duemilione duecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.

ART. 26. – RESPONSABILITÀ – Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

ART. 27. – DENUNZIA AL TRIBUNALE O AGLI ORGANI DI CONTROLLO – 1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati ove si superi il numero di cinquecento associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, secondo comma, c.c.

VOLONTARI E LAVORATORI

ART. 28. – VOLONTARI – I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 d.lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 29. – LAVORATORI – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 30. – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO – Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea.

In caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. 117/2017, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, di cui all'art. 45, primo comma, d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. A tal fine, l'ente è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 la richiesta di parere; decorsi trenta giorni dalla ricezione, in assenza di risposta, il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 31. – REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 30. – RINVIO A NORME DI LEGGE – Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme di legge in materia di associazioni, salvo il rispetto delle norme di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

FIRMATO AI SENSI DI LEGGE

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE ANALOGICO**

**(art.22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n.82 - art.68-ter, Legge
89/1913)**

**Certifico io sottoscritto Dott. Giuseppe Maria CAPARRELLI,
Notaio in Velletri, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti Notarili di Roma, Velletri e Civitavecchia mediante
apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di
certificato di validità fino al 19/11/2024, rilasciato dal
Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia
composta di numero venti pagine esclusa la presente e redatta
su supporto informatico, è conforme al documento originale
analogico nei miei rogiti, firmato a norma di legge.**

**Ai sensi dell'art.22, comma 1, D.lgs. 7/3/2005, n.82, la
presente copia di documento cartaceo è formata su supporto
informatico.**

**Velletri, nel mio studio in Piazza Cairoli n.30, il 01 ottobre
2024.**

File firmato digitalmente dal Notaio